

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

II^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

28° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 MAGGIO 1981

Presidenza del Presidente CENGARLE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifica dell'articolo 12 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro » (1309), d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 179, 180, 181
CASTELLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 180
CODAZZI (DC), relatrice alla Commissione 179, 181

I lavori hanno inizio alle ore 18,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica dell'articolo 12 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro » (1309), d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 12 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro », d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo, Codazzi, Saporito, Mancino, Costa, D'Agostino, Della Porta, Nepi, Fimognari e Del Nero.

Ricordo agli onorevoli colleghi che la senatrice Codazzi ha già svolto una relazione nella seduta del 5 maggio, nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge.

Comunico inoltre che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso entrambe parere favorevole sul provvedimento.

Chiedo alla relatrice se intende integrare la relazione precedentemente svolta.

C O D A Z Z I, relatrice alla Commissione.
Come gli onorevoli senatori ricorderanno, nel corso della seduta del 5 maggio erano state sollevate alcune obiezioni in ordine ad un problema che avevo evidenziato, relativamente, cioè, all'ipotesi di una eventuale retroattività dell'articolo 12 della legge n. 903 che ci accingiamo a modificare. Ma già nel

corso del dibattito che aveva avuto luogo in quella sede era apparso chiaro l'orientamento di non ammettere alcuna retroattività e, se non ricordo male, il parere espresso dal Governo attraverso il sottosegretario Castelli era stato favorevole all'approvazione del disegno di legge purchè non fosse prevista alcuna forma di retroattività.

Mi è sembrato, quindi, che l'orientamento della Commissione fosse favorevole all'approvazione del provvedimento purchè — ribadisco — non si parlasse di efficacia retroattiva.

Ribadisco, quindi, la mia opinione favorevole all'approvazione del disegno di legge, pur ritenendo opportuna una migliore formulazione dell'articolo unico, che propongo di sostituire con il seguente:

« L'articolo 12 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:

” Le prestazioni ai superstiti perviste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dalla legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese al marito della lavoratrice alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore ”».

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

C A S T E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei fare una brevissima precisazione a commento dell'intervento della senatrice Codazzi, con cui concordo.

L'onorevole relatrice ha esattamente ricordato come il Governo avesse espresso il proprio favore alla normativa contenuta nel disegno di legge in discussione, che è l'applicazione ad un settore diverso di principi che la Corte costituzionale aveva formulato in altra sede, ma del tutto analoga. Il varo, quindi, di questo provvedimento evita che sia

posto un ulteriore quesito di costituzionalità che, in questo caso, finirebbe con una pronuncia esattamente identica a quella precedente, alimentando inutilmente il contenzioso.

Il Governo, invece, è decisamente contrario ad eventuali emendamenti che, stabilendo un'applicazione retroattiva della norma, sconvolgerebbe tutto il sistema.

Prendo atto che emendamenti del genere non sono stati sinora formalmente presentati e che il nuovo testo proposto dalla relatrice è più chiaro del precedente; evita complicazioni interpretative con il rimando ad altre norme e quindi è perfettamente accettabile.

Mi resta però una preoccupazione in ordine alla assoluta garanzia che non venga data una interpretazione retroattiva della norma. Ritengo, quindi, che sia opportuno aggiungere al disegno di legge un altro articolo per stabilire che la legge stessa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. È questa una norma che si usa quando si vuole evitare la *vacatio legis*, ma serve anche per ottenere l'altro risultato.

Concludendo, quindi, il Governo esprime parere favorevole al nuovo testo proposto dalla senatrice Codazzi e propone l'introduzione di un altro articolo sull'entrata in vigore della legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

All'articolo 12 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono soppresse le seguenti parole: « deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Ricordo alla Commissione che il rappresentante del Governo ha proposto di inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo unico.

Tale emendamento verrà esaminato dopo la deliberazione sull'articolo unico.

Con questa intesa, ricordo che la senatrice Codazzi ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo unico con il seguente:

Articolo unico.

L'articolo 12 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dalla legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese al marito della lavoratrice alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do ora lettura dell'emendamento del Governo tendente ad inserire il seguente arti-

colo aggiuntivo che, se approvato, diverrà articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

C O D A Z Z I, *relatrice alla Commissione.*
Sono favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo.

È approvato.

In conseguenza dell'approvazione dell'emendamento, l'articolo unico diviene articolo 1 del disegno di legge.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,50.